

Prot 9003/25



Procura della Repubblica di Brindisi

BANDO 2025 PER SELEZIONE TIROCINI FORMATIVI

Ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 nr. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, nr. 98 (e successive modificazioni), e del vigente progetto organizzativo dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (ex D.L.vo 13 luglio 2017 nr. 116) è indetta la seconda procedura 2025 per la selezione di **cinque tirocinanti** da immettere presso la Procura della Repubblica di Brindisi, tenuto conto dei sostituti in servizio disponibili e privi di tirocinanti.

Il tirocinio avrà inizio nel dicembre 2025 e terminerà a giugno 2027.

1. Requisiti di partecipazione.

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42- ter comma 2 lett. g) del r.d. 30 gennaio 1942 n.12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età;

Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media dei punteggi degli esami, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento successivi al diploma di laurea in materie giuridiche e, infine, le conoscenze linguistiche e informatiche certificate.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi che lo stiano svolgendo presso altro ufficio giudiziario né domande di chi ha già completato un tirocinio formativo ex art. 73 presso questo o altro ufficio giudiziario.

2. Modalità di svolgimento del tirocinio.

Il periodo di formazione teorico - pratico avrà la durata complessiva di diciotto mesi, **dal primo dicembre 2025 al primo giugno 2027.**

Lo svolgimento del tirocinio sarà coordinato dal Procuratore Aggiunto.

Ciascuno dei tirocinanti sarà affidato ad un Sostituto che ne abbia dato la disponibilità, e lo assisterà e coadiuverà nello svolgimento delle sue attività.

Nell'arco del periodo di tirocinio i tirocinanti saranno impegnati in un programma di attività di complessità crescente, e parteciperanno ad ogni settore della organizzazione e della vita di questo Ufficio.

In particolare, assisteranno alle udienze, anche non pubbliche e/o camerali, salvo che il Giudice per ragioni particolari ritenga di non ammetterli, potranno avere accesso presso le segreterie per lo studio di ogni tipologia di fascicolo individuati dai sostituti affidatari e svolgeranno tutte le attività indicate dagli stessi sostituti affidatari (anche la predisposizione di minute di provvedimenti e/o atti).

Inoltre, potranno prestare la loro attività in favore delle segreterie dei sostituti affidatari, secondo le direttive impartite dagli stessi, e pertanto saranno resi edotti del funzionamento dei servizi di cancelleria.

3. Diritti ed obblighi dei tirocinanti.

I tirocinanti dovranno garantire una presenza lavorativa in Procura non inferiore a tre giorni a settimana.

Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano ovvero abbiano svolto eventualmente tirocinio.

Non potranno svolgere attività professionale né pratica forense presso la Sezione G.I.P./G.U.P. e la Sezione Penale del Tribunale di Brindisi.

I tirocinanti saranno tenuti al rispetto delle direttive impartite dal Procuratore Aggiunto e dal Sostituto affidatario.

Avranno l'obbligo di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

Potranno iniziare o proseguire, durante lo svolgimento del tirocinio, il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione e con l'assidua presenza che un proficuo periodo di formazione presso questo Ufficio richiede.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

Il tirocinio formativo può essere interrotto o modificato in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del Procuratore Aggiunto, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario e della stessa Procura di Brindisi, ed anche in caso di mancato

rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

Il tirocinante in formazione, che svolge ovvero abbia svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, ha l'obbligo di indicare al Procuratore Aggiunto l'elenco dei procedimenti pendenti presso la Sezione G.I.P./G.U.P. e la Sezione Penale del Tribunale di Brindisi trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio. Sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte d'Appello di Lecce, nonché ai corsi di formazione loro dedicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

4. Esito del procedimento formativo.

I tirocinanti sono soggetti a valutazione semestrale, allo scopo di far emergere e poter superare eventuali criticità.

Al termine del periodo formativo il Sostituto affidatario redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Procuratore Aggiunto che rilascia un attestato del positivo svolgimento.

Conseguono all'esito positivo le facoltà e le preferenze previste dall'art. 73 del d.l. n. 69/2013. L'esito positivo del tirocinio formativo infatti:

- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

5. Modalità di presentazione della domanda.

Al fine di essere valutati per l'ammissione al tirocinio formativo, gli interessati devono compilare in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, la domanda allegata (e reperibile sul sito web dell'Ufficio) e **presentarla entro il 10 novembre 2025-ore 12,00 presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica (5° piano-stanza n. 20 del Palazzo di Giustizia di Brindisi)**, aperto agli interessati ogni giorno (da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12), unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, anche a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ad una copia sottoscritta del documento d'identità.

Gli interessati potranno allegare alla domanda un breve scritto motivazionale (non oltre una cartella).

Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria

provvisoria degli ammessi che sarà pubblicata mediante inserimento nel sito suddetto entro **il 20 novembre 2025**.

A decorrere da questa data gli interessati avranno cinque giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni alla graduatoria. In data successiva verrà pubblicata sul sito web citato la graduatoria definitiva degli ammessi al tirocinio.

Il tirocinio **avrà inizio il primo dicembre 2025**, in data che verrà comunicata agli ammessi, con l'incontro di accoglienza nella sala conferenze della Procura di Brindisi.

Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti ed i rinuncianti saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei.

Brindisi, 6 ottobre 2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Reggente

Antonio Negro

